

*possessionis per successorem accepta penes Procuratorem Capituli deponi, & titolato electo integre statim restitui mandamus. Portionem vero emolumentorum, qua in dies ex administratione cura, sive aliter percipiuntur, & Incerta vulgo nuncupantur, Fabrica Ecclesiae assignamus, si secus per nos dispositum non fuerit, & in manibus Procuratoris fabricae persolvi mandamus.* Al principio di questo secolo eransi dimenticati i novelli piovani di questa Costituzione e però un Titolato eletto Piovano voleva i Proventi e del Piovano, e del suo Titolo finchè avesse preso il possesso. Ma il C. X. con terminazioni 1708, 30 Ottobre, 1710, 12 e 24 Maggio, ordinò, *che le rendite e di Piovano e di Titolato vadino in deposito, dovendo restar all' eletto Piovano quello che è di ragione della Pieve.*

1412) Ottima disposizione, perchè gli incerti sono d'ordinario limosine *inter presentes*, qualunque titolo vogliasi loro dare per imborsarle senza assistere agli Offizj o funzioni per le quali si danno. Nascevano quei molti disordini rappresentati dalla stessa Costituzione, perchè non si voleva ubbidire agli Ordini del B. Lorenzo Giustiniani e d'altri Prelati, i quali comandarono, che un Titolo non dovesse vacare oltre ore 24. Questa Costituzione dunque del Priuli esacerbò il Clero, il quale e per questo, e per altri capi al solito ricorse a Roma con sua appellazione. Conserviamo ancora nei Monum. di S. T. la fatta istanza dal Clero, che noi qui pubblicheremo per piena notizia della cosa.

1413) Supplica del Clero al Sommo Pontefice, (Clemente VIII.) sopra due Costituzioni Sinodali

in